

chiarimenti sullo stato di applicazione della circolare n. 6 del 2020 in materia di riscatto agevolato della laurea

Con Circolare n.6/2020 sono state dettate disposizioni in tema di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione, ai sensi dell'art.2, commi 5 e 5 quater, e dell'art.4 del D.lgs. n.184/1997. Sono, inoltre, state precisate le modalità da seguire per determinare l'onere di riscatto nei casi in cui per la collocazione temporale dei periodi, dovrebbe adottarsi il criterio di cui al comma 4 dell'art.2 del D.lgs. n.184/1997 (criterio della riserva matematica) ma, per effetto dell'opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi andrebbero comunque valutati con il sistema contributivo.

E' stato quindi stabilito che l'onere di riscatto sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale allorché la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo (domande di riscatto presentate successivamente all'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e s.i.m., e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001; domande presentate contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. "opzione donna" o alla domanda di pensione con la facoltà di computo di cui all'articolo 3 del D.M. n. 282/1996, o alla domanda di pensione di totalizzazione di periodi assicurativi di cui al d.lgs. n. 42/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

La disposizione si riferisce, pertanto, a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio riscatto lavoro all'estero, riscatto periodi corrispondenti all'astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc...) il cui onere, in mancanza dell'opzione al sistema contributivo o dell'applicazione degli altri istituti che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione della collocazione temporale del periodo da riscattare.

Per i riscatti effettuati con le modalità del calcolo a percentuale di cui al comma 5, 5bis e 5 quater dell'art.2 del D.lgs. n.184/1997, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data della domanda di riscatto, al pari di tutti gli altri riscatti di periodi che si collocano nel sistema contributivo.

Le disposizioni di cui alla citata circolare potrebbe essere estese anche ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 e che intendano riscattare un periodo che si colloca, in tutto o in parte, fino al 31/12/1995, a condizione che esercitino contestualmente l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 (in questa ipotesi, il solo requisito della presenza di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996 - richiesto per esercitare legittimamente la predetta opzione - si considererebbe perfezionato per effetto dell'anzianità derivante dal riscatto).

Aggiornamento dei dati riguardanti il riscatto di periodi non coperti da contribuzione c.d. "pace contributiva"

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato ai sensi dell'articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26.

È una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Con riferimento ai principali dati riferiti alle domande pervenute si rappresenta quanto segue.

Per la gestione privata sono pervenute nel corso del 2019 31.787 domande riferite per oltre il 99% al Fondo lavoratori dipendenti FPLD. La situazione della lavorazione delle stesse è riportata nella tabella che segue:

Domande pace contributiva anno 2019 - per regione e stato lavorazione				
	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
ABRUZZO	404	177	103	124
BASILICATA	7	1	1	5
CALABRIA	146	15	103	28
CAMPANIA	1.073	380	541	152
EMILIA ROMAGNA	2.027	644	406	977
FRIULI VENEZIA GIULIA	153	50	58	45
LAZIO	1.448	204	728	516
LIGURIA	1.190	463	458	269
LOMBARDIA	9.668	2.889	4.457	2.322
MARCHE	1.193	499	333	361
MOLISE	58	14	30	14
PIEMONTE	2.926	1.008	1.209	709

**Domande pace contributiva anno 2019 - per regione e stato
lavorazione**

	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
PUGLIA	1.954	452	802	700
SARDEGNA	69	1	49	19
SICILIA	1.744	487	810	447
TOSCANA	3.107	1.275	1.090	742
TRENTINO ALTO ADIGE	1.810	356	189	1.265
UMBRIA	917	475	288	154
VALLE D'AOSTA	8	4	4	-
VENETO	1.885	354	695	836
Nazionale	31.787	9.748	12.354	9.685

La media dei periodi richiesti a riscatto è pari a circa 2 anni e un mese.

L'onere totale che l'Istituto introiterebbe nell'ipotesi di completo pagamento della pratiche di riscatto ad oggi accolte è pari a € 169.122.042,87, così ripartito a livello regionale:

Oneri relativi alle pratiche di pace contributiva accolte	
	Oneri totali delle pratiche accolte- Euro
ABRUZZO	4.085.810
BASILICATA	5.841
CALABRIA	167.104
CAMPANIA	12.125.656
EMILIA ROMAGNA	8.202.079
FRIULI VENEZIA GIULIA	706.320
LAZIO	2.999.319
LIGURIA	7.415.605
LOMBARDIA	48.418.923
MARCHE	8.687.468
MOLISE	157.995
PIEMONTE	12.994.820
PUGLIA	7.248.846

Oneri relativi alle pratiche di pace contributiva accolte	
	Oneri totali delle pratiche accolte- Euro
SARDEGNA	28.753
SICILIA	13.854.577
TOSCANA	23.767.336
TRENTINO ALTO ADIGE	6.106.452
UMBRIA	4.962.738
VALLE D'AOSTA	180.938
VENETO	7.005.464
Totale nazionale	169.122.043

L'onere medio è pari a € 17349,40.

Per quanto attiene alla gestione pubblica, si rappresenta che il pervenuto è di gran lunga inferiore per effetto di una maggiore continuità dell'attività lavorativa che rende meno utile il ricorso all'istituto di cui trattasi.

I principali dati sono riassunti nella tabella che segue:

Gestione pubblica- domande pace contributiva anno 2019	
Domande totali presentate nel 2019	551
Domande in istruttoria	500
Domande definite	51
Di cui:	
Respinte	35
Accolte	16
Periodo medio richiesto	3 anni 2 mesi
Onere totale calcolato per le domande accolte	€ 303.480,19

Considerato il numero esiguo delle domande, la ripartizione territoriale delle domande è poco significativa.

Gabriele Uselli